

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare il provvedimento di aggiudicazione, di estremi e contenuti non noti e comunicato con nota in data 20 luglio 2016 Ref. Ares (2016) 371182, con il quale la Commissione europea, JRC — Gestione del sito di Ispra ha aggiudicato la procedura di appalto JRC/IPR/2016/C.4/0002/OC relativa ad un accordo quadro per lavori di costruzione e manutenzione di condotte idriche e sottocentrali di riscaldamento/raffrescamento presso il Centro Comune di Ricerca di Ispra, all'offerta presentata dalla concessionaria;
- Annullare la nota in data 20 luglio 2016 Ref. Ares (2016) 371182 con la quale la Commissione europea, JRC — Gestione del sito di Ispra ha comunicato l'esito del procedimento di gara;
- Annullare i verbali di gara in data 13 maggio 2016 e in data 28 giugno 2016;
- Provvedere, in via principale, al risarcimento del danno subito, in forma specifica, anche attraverso la dichiarazione di nullità, di annullamento o d'inefficacia del contratto, di contenuto ed estremi non noto, sottoscritto in data 19 agosto 2016 tra la Commissione e la concessionaria, con successivo subentro;
- Provvedere, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente in misura pari a euro 500 000,00 o in quella diversa misura, maggiore o minore, che il Tribunale riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce, come motivi d'impugnazione, la violazione degli articoli 105 e 107 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU 2012 L 298, pag. 1), la violazione della *Lex specialis* riguardante la gara in questione, la violazione del principio di *par conditio* e del giusto procedimento, nonché la commissione nella fattispecie di uno sviamento di potere.

Si fa valere a questo riguardo che l'offerta presentata dalla concessionaria avrebbe dovuto essere esclusa stante il mancato possesso di requisiti di capacità giuridica e tecnica richiesti dalla *Lex specialis*.

Ricorso proposto il 22 ottobre 2016 — QH/Parlamento

(Causa T-748/16)

(2017/C 022/53)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: QH (Woluwé-Saint-Pierre, Belgio) (rappresentanti: N. Lhoëst e S. Michiels, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del 26 gennaio 2016, recante rigetto della domanda di assistenza del ricorrente e, di conseguenza, annullare la decisione del 12 luglio 2016 con cui è stato respinto il suo reclamo, nonché riconoscere al ricorrente il diritto al risarcimento del danno che asserisce di aver subito.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, ricorrente deduce cinque motivi.

1. Il primo motivo si basa su un asserito conflitto di interessi, sulla violazione dei diritti della difesa, sulla violazione del principio del contraddittorio, sulla violazione del principio di parità delle armi e sulla violazione degli articoli 41, paragrafo 2 e 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
2. Il secondo motivo verte su un manifesto errore di valutazione nella nomina dell'investigatore, nel difetto di indipendenza e imparzialità dell'investigatore e nella violazione del mandato da parte dell'investigatore.
3. Il terzo motivo verte sulla violazione dell'obbligo di motivazione per una decisione di chiusura di un'indagine amministrativa.
4. Il quarto motivo verte sulla violazione del diritto a una buona amministrazione e del dovere di diligenza.
5. Il quinto motivo si basa su un errore manifesto nella valutazione dei motivi per le molestie psicologiche.

Ricorso proposto il 9 novembre 2016 — Governo di Gibilterra/Commissione

(Causa T-783/16)

(2017/C 022/54)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Governo di Gibilterra (Gibilterra) (rappresentanti: M. Llamas, QC, J. Temple Lang, solicitor, F.-C. Laprèvote e C. Froitzheim, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione europea del 1° ottobre 2014 nel caso concernente l'aiuto di Stato SA.34914 (C/2013) (ex 2013/NN) — regime di tassazione delle imprese a Gibilterra;
- condannare la convenuta a sopportare le spese legali e le altre spese del ricorrente nella presente causa.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che, nel constatare che le decisioni anticipate in materia fiscale («tax ruling») potrebbero costituire un nuovo aiuto, la decisione controversa è errata in fatto e in diritto ed è viziata da difetto di motivazione.

A sostegno di tale motivo, il ricorrente afferma quanto segue: in primo luogo, che la Commissione è incorsa in un errore di diritto per non aver concluso sin dall'inizio che, qualora la prassi delle decisioni anticipate in materia fiscale o le singole decisioni anticipate in materia fiscale dovessero costituire un aiuto di Stato, sarebbero un aiuto esistente; in secondo luogo, che la Commissione è incorsa in un errore di fatto nel dichiarare che l'articolo 42 dell'Income Tax Act (legge sull'imposta sul reddito) del 2010 costituisce la base giuridica delle decisioni anticipate in materia fiscale; e in terzo luogo, che la decisione è carente di motivazione quando sostiene che la prassi delle decisioni anticipate in materia fiscale costituisce un nuovo aiuto, affermazione contraddetta dalla dichiarazione che la suddetta prassi equivale a un regime «de facto»

2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione controversa è errata in fatto e in diritto ed è viziata da difetto di motivazione.